

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede legale in Sestri Levante, Via Val di Canepa n. 52/6, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "A.S.D. 360 TRAIL" - Associazione Sportiva Dilettantistica. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici; la sua durata è illimitata. La rappresentanza legale dell'associazione è attribuita al Presidente.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - COLORI ED EMBLEMA SOCIALE

I colori sociali sono verde, bianco e nero. L'emblema dell'associazione è rappresentato su sfondo bianco da un disegno stilizzato raffigurante un monte con sentiero di colore nero e due linee a formare un triangolo sopra di esso di colore verde. Alla base dello stesso con il numero 360 e la parola TRAIL di colore verde, su sfondo nero.

E' altresì possibile una seconda versione del logo rappresentato su sfondo trasparente da un disegno stilizzato raffigurante un monte con sentiero di colore bianco e due linee a formare un triangolo sopra di esso di colore verde. Alla base dello stesso con il numero 360 e la parola TRAIL di colore verde, su sfondo nero.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha fine di lucro e quindi i proventi delle attività esercitate non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neppure in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati, ispirandosi e conformandosi ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, senza alcun genere di discriminazione e con la previsione della elettività delle cariche sociali. Finalità dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive per le persone di ogni censo, età e razza, appartenenza etnica o religiosa:

la pratica, lo sviluppo e la diffusione della corsa campestre, come disciplina sportiva e come pratica ludica volta al benessere psicofisico della persona; le attività sportive dilettantistiche di montagna connesse alla disciplina dell'atletica leggera, con particolare riferimento alla corsa, al trail, al trail running, su strada e in pista, alle ultra maratone; più in genere le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal

dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare le discipline sportive sopra citate a carattere amatoriale e dilettantistico; organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline sportive di cui sopra; praticare l'assistenza alle citate attività sportive dilettantistiche; organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione della persona e al miglioramento della qualità della vita e psicofisica; realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tali attività.

Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, l'Associazione potrà esercitare o comunque favorire altre attività, anche diverse da quelle sportive, a condizione che rivestano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali precedentemente specificate, secondo i criteri e i limiti derivanti dalla legge o dall'autorità da essa delegata. A titolo esemplificativo: organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, delle discipline sportive praticate; esercitare attività di carattere commerciale, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande nei locali e negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività o adiacenti, la vendita di gadgets e articoli sportivi e di vario genere. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato o volontario, anche mediante l'utilizzo del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, affitto o comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline di cui sopra. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, attività a carattere commerciale e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie o opportune al raggiungimento delle finalità statutarie, sempre con il medesimo vincolo di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività istituzionali. L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

ART. 4 – AFFILIAZIONE / AGGREGAZIONE

L'Associazione procederà alla propria affiliazione/agggregazione ad enti di promozione sportiva affiliati al C.O.N.I. Con la affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative

ordinarie; contributi associativi; entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie; entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo; erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari; rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione; locazione o affitto di beni mobili e immobili; entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e/o saltuarie; ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e/o nelle casse sociali. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio delle discipline di cui all'art. 2 e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente. Il patrimonio sociale è costituito: dagli impianti sportivi di proprietà della società; dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi; dal materiale per l'esercizio delle attività sociali e da ogni altro relativo attrezzo; dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva; da tutti gli altri beni mobili ed immobili, dalle donazioni, lasciti e successioni. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione; b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di rendiconto.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta, anche tramite modulistica on line, al consiglio direttivo, recante anche un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse le comunicazioni da parte dell'associazione. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e il versamento della prima quota associativa. Il Consiglio Direttivo nei 60 giorni seguenti potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota è personale, non è trasferibile, rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Il pagamento della quota associativa deve essere regolato annualmente e anticipatamente entro il 15 gennaio di ogni anno. L'Associazione potrà esercitare attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli Associati, ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati dei contributi associativi, relativi alle attività sportive svolte presso le strutture sociali.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 7 – ASSOCIATI

Fermi restando i principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, questi ultimi si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori; Effettivi; Juniores. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei. Sono Associati Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo. Sono Associati Effettivi della Associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni, che presentino la domanda di ammissione e vengano accettati nella Associazione. Sono Associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri non maggiorenni, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento. Tutti gli Associati hanno diritto di utilizzare le attrezzature sportive. Domanda di ammissione: la Associazione può essere formata da un numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, siano accettati dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 6, e siano in regola col versamento della quota associativa. L'assemblea degli Associati entro la prima assemblea utile ratifica le ammissioni operate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. Gli Associati hanno diritto: di conoscere i programmi con i quali la Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dalla Associazione previste dall'oggetto sociale, nonché a quelle secondarie e strumentali; di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi; di frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati; di esaminare i libri sociali; di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Gli Associati sono obbligati: ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a pagare la quota associativa; a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Associazione; a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse. L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni. Ciascun Associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto. La qualifica di Associato si perde: Per recesso, quando l'associato presenti formali dimissioni al Consiglio Direttivo, che le accoglie. Per decadenza, quando l'associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso; Per esclusione, quando l'Associato è moroso per oltre un anno con il pagamento della quota associativa, fermo restando l'addebito del versamento; oppure sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; Per radiazione, deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dall'Assemblea dei Soci, previa convocazione e audizione dell'Associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera

raccomandata A.R..

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi della Associazione sono costituiti da: L'Assemblea generale degli Associati; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente dell'Associazione; Il Vice Presidente; Il Segretario. Sono organi dell'Associazione, se nominati dall'Assemblea generale degli Associati: Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori; il Tesoriere.

Nell'associazione vige il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi e il principio del voto singolo di cui all'art. 2532. Comma 2, del codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i Soci in regola con il pagamento delle quote che:

non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; e, ove paralimpici, riconosciuti dal Cip;

non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La Assemblea generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; essa è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, Ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato Effettivo o Fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato, sia Effettivo o Fondatore, può ricevere più di una delega. L'assemblea degli Associati potrà essere tenuta anche con modalità telematica o mista. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative. La convocazione della Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede della Associazione o mediante lettera raccomandata, oppure posta elettronica, messaggio sms, fax, telegramma da indirizzare, almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due. Il Presidente della Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea, da chi lo ha redatto e da quanti vi facciamo richiesta, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria che straordinaria. L'associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea. L'Assemblea per ogni riunione nomina un segretario e, se necessario, gli scrutatori.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario, e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e rappresentati. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria: la determinazione degli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; deliberare sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate; individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti di legge, possono essere svolte dall'Associazione; deliberare in merito all'approvazione di eventuali regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16, D.Lgs. 36/2021; approvare il Rendiconto Consuntivo e del Bilancio preventivo; discutere e approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; la elezione del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto; la ratifica dell'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte della Associazione in qualità di Associati; ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, abilitati al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera su: le modifiche da apportare allo Statuto; le questioni di particolare importanza e gravità per il funzionamento della Associazione e lo scioglimento della Associazione; sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea generale che elegge anche il Consiglio Direttivo, tra gli Associati fondatori ed effettivi; dura in carica quattro anni; rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il Rendiconto annuale da presentare agli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere più anziano. Il Vice Presidente della Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati fondatori ed effettivi; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro 90 giorni – della Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vice Presidente; da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri (compresi Presidente e Vicepresidente) purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea generale che elegge anche il Presidente e il Vice Presidente, tra gli Associati fondatori ed effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva svolta, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria; stabilire le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati almeno una volta all'anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati; redigere il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio preventivo della Associazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati; stabilire l'importo delle quote associative e dei contributi associativi, per gli Associati e fissarne le modalità di pagamento; determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e finalità associativi offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento; esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, per poi ammetterne la accettazione o il diniego, nonché deliberare in merito al passaggio degli stessi da una categoria all'altra. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso

deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e potrà tenersi anche in remoto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Associato o dal Consigliere con maggiore anzianità di Associato: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità prevalente il voto del Presidente dell'Associazione. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale a giudizio del Presidente della riunione. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente o, in caso di impedimento o vacanza, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di carica, dovrà provvedere entro 90 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il Presidente decade: per dimissioni, per vacanza, a qualsiasi causa dovuta. In queste ultime ipotesi o, in subordine, il vice presidente o il consigliere più anziano di carica, dovrà entro 90 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei 30 giorni successivi, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati maggiorenni. Può anche essere scelto tra i membri del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Nel caso in cui si provveda alla nomina di un tesoriere, questo sarà nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

La Assembleia Ordinaria ha la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori, che è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio, subentrerà un Revisore supplente.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente

a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto xxxxx.

ART. 18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono: per dimissioni; per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o per gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi in assemblea.

ART. 21 - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 2/3 degli aventi diritto. L'Assemblea è valida con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 2/3 dei voti validi. In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte dei soci, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, e comunque ai fini sportivi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 22 - LAVORATORI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità e, in quanto compatibili, secondo le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FISSW e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del codice civile. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

Sestri Levante, 02 / 01 / 2026

F.to

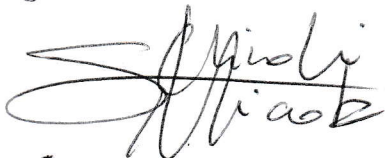


Enrico M. B.



Paolo M. B.

Paolo M. B.



Paolo M. B.



Paolo M. B.



Paolo M. B.



Paolo M. B.